



CITTA' DI LEGNAGO

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA**

Approvato con delibera consiliare n. 10 del 3 febbraio 2005 e pubblicato all'albo pretorio dal 28 febbraio al 30 marzo 2005

Modificato con delibera consiliare n. 40 del 19 aprile 2012

Modificato con delibera consiliare n. 69 del 28 settembre 2021 e pubblicato all'albo pretorio dal 15 novembre al 29 novembre 2021



CITTA' DI LEGNAGO

ART. 1

ISTITUZIONE

1. E' istituita, presso l'Amministrazione del Comune di Legnago, la Commissione comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è organismo che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di pari opportunità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive", ai sensi delle leggi 22.06.1990, n. 164 e 10.04.1991, n. 125.

ART. 2

FINALITA'

1. Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

ART. 3

COMPITI

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti sulla condizione femminile nel territorio comunale, con particolare riferimento alle problematiche inerenti le funzioni spettanti al Comune;

- b) raccogliere e diffondere i risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- c) sollecitare iniziative tese a qualificare-riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
- d) esprimere al Consiglio comunale pareri non vincolanti su atti amministrativi di competenza dell'organo consiliare che possano avere rilevanza diretta sulla condizione femminile;
- e) esprimere indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'Ente.

ART. 4

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Commissione è composta di nove membri scelti anche tra i consiglieri comunali, nominati dal Sindaco su indicazione del Consiglio comunale; in particolare tre componenti saranno indicati al Sindaco dalla minoranza consiliare.
2. Per le designazioni si tiene conto delle esperienze acquisite attraverso attività scientifica, professionale e di partecipazione nell'associazionismo femminile, favorendo una presenza equilibrata dei vari campi di competenza nel mondo del lavoro produttivo e professionale e di cura domestica.
3. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
4. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale. Il Sindaco promuove le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.
5. I Commissari dimissionari, decaduti o revocati sono sostituiti dal Sindaco, sentiti i gruppi consiliari comunali.

ART. 5

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad uno.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- dispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- propone alla Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- nomina all'interno della commissione un membro che svolga le funzioni di segretario.

3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Presidente per eventuali esigenze può rivolgersi all'assessore all'uopo delegato.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso un locale reso disponibile dal Comune.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti.

4. Il componente della Commissione decade in caso rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive della Commissione.

5. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 3 entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliari per le quali sono richiesti.

7. Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione anche a tempo parziale, il personale e le dotazioni strumentali necessarie. L'attività di segretario della Commissione è svolta da un membro della Commissione nominato dal Presidente ai sensi del precedente art. 5, il quale deve curare anche la stesura dei verbali delle sedute. I verbali devono essere letti e posti in votazione, di norma, nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono. Entro sette giorni dall'approvazione in Commissione, i verbali sono trasmessi all'ufficio competente per la successiva conservazione a documentazione dell'attività svolta.

8. La Commissione relaziona semestralmente al Consiglio sullo stato dei propri lavori e programmi.

ART. 7

NORMA FINANZIARIA

Nel bilancio di previsione del Comune sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione. A tal fine il Presidente della Commissione presenterà, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale di attività corredato da un preventivo di spesa.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio.